

L'ARTIGIANO FRA IMPRESA, LAVORO AUTONOMO E LAVORO SUBORDINATO

Orsola Razzolini

Associate Professor in diritto del lavoro internazionale ed europeo nell'Università del Lussemburgo, Facoltà di diritto, economia e finanza.

All'epoca della redazione del codice civile, nel 1942, l'artigiano costituiva, insieme all'impresa manifatturiera, una delle assi portanti dell'economia italiana. Non stupisce, dunque, che a tale figura professionale sia stata dedicata una particolare attenzione dai giuristi dell'epoca che su di essa hanno forgiato almeno due fondamentali disposizioni del codice civile: l'art. 2083 e l'art. 2222. L'art. 2083 c.c. fornisce la nozione di «piccolo imprenditore» - distinta da quella di «imprenditore» fissata dall'art. 2082 c.c. – che ricomprende «i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale *organizzata con lavoro prevalentemente proprio e dei componenti della famiglia* (corsivo mio)». Di contro, l'art. 2222 c.c. definisce il «contratto d'opera» – distinguendolo nettamente dal «contratto di appalto», di cui all'art. 1655 c.c. – come quel contratto con cui una parte si obbliga, verso un corrispettivo, a compiere un'opera o un servizio in favore di un'altra «*con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione* (corsivo mio)».

Tali due disposizioni risultano chiaramente modellate sulla figura dell'artigiano di cui rappresentano efficacemente sul piano normativo il dato economico e sociale più significativo: il rilievo preminente assunto dal lavoro personale manuale e nell'economia dell'organizzazione, e nella realizzazione materiale delle singole opere destinate al mercato.